



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 24 luglio 2019

## NUMERO AFFARE 01099/2019

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Danilo Tedino, nato a Benevento l'8 agosto 1990, residente in Cautano, nei confronti del Ministero Dell'interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza – e del signor Andrea Francesco Di Paola, nato a Caserta il 2 aprile 1994, residente in Guardia Sanframondi, per l'annullamento:

- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40;

- del decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti ivi compresa.

## LA SEZIONE

visto il ricorso del 10 giugno 2019;

vista la nota del Presidente della Sezione prot. n. 10775 del 17 luglio 2019;

esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Saverio Capolupo.

Premesso:

I ricorrenti hanno partecipato al concorso per l'assunzione di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sulla G.U.- 4^ serie speciale – “concorsi ed esami” del 26 maggio 2017, risultando idonei alla prova scritta come da graduatoria approvata dal Ministro dell'interno con decreto del 27 ottobre 2017.

L'art. 11, comma 2 bis, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, nel consentire l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato per l'anno 2019, ha:

- previsto lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017;

- disposto che le assunzioni fossero limitate ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta di esame, secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito;

- stabilito che gli interessati dovessero essere “*in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare*” (in tal modo prevedendo tra l'altro che gli aspiranti allievi non avessero compiuto alla data del primo gennaio 2019 il 26° anno di età e che, sempre alla data del primo gennaio 2019, avessero conseguito il diploma di scuola superiore di secondo grado).

L'Amministrazione ha proceduto, pertanto, ad individuare i candidati da convocare, attingendo alla graduatoria degli idonei alla prova scritta formatasi in seno al concorso indetto nel 2017, previa verifica del possesso dei nuovi requisiti anagrafici e di studio. Conseguentemente non sono stati convocati i concorrenti che alla data del primo gennaio 2019 non possedevano i requisiti richiesti e, tra questi, gli odierni ricorrenti.

Gli interessati ora si dolgono degli atti in epigrafe impugnati ritenendoli illegittimi; chiedono altresì l'adozione di idonee misure cautelari per consentire loro l'ammissione a sostenere, con riserva, le prove d'esame, già in corso.

Il Ministero referente non ha trasmesso la prescritta relazione neanche ai fini dell'istanza di sospensione cautelare.

Considerato:

La Sezione rileva che il concorso originariamente indetto con decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017 del Capo della Polizia per l'assunzione di 893 allievi agenti, poi elevati a 1.182 per effetto del successivo decreto n. 333-A/9802.A.2 in data 23 ottobre 2017, si è, in realtà, concluso con la con la pubblicazione del decreto n. 333-B/12D.2.17/12217 in data 28 maggio 2018 del Direttore centrale delle risorse umane del Ministero dell'interno, recante l'approvazione della relativa graduatoria di merito.

La procedura in contestazione col presente ricorso è, pertanto, da ritenersi relativa ad un nuovo e distinto *iter* concorsuale conseguente alla previsione normativamente introdotta con il già citato art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018. Ed infatti, a ben vedere, detta disposizione non ha inciso su un concorso ancora in essere, per la evidente ragione che il concorso medesimo si era già definito, come rilevato, con la pubblicazione della graduatoria definitiva; al contrario, il legislatore ha in tal modo dato facoltà all'amministrazione di assumere ulteriori unità della medesima categoria (allievi agenti della Polizia di Stato) e, quindi, all'indizione di una nuova procedura da svolgersi, per dichiarate esigenze di speditezza dell'azione amministrativa, in modo semplificato. A tal fine, in particolare, è stato previsto che non si dovesse effettuare la prova scritta ma che si dovesse avere riguardo alla – recente e, quindi, da considerarsi a tal fine ancora utile – graduatoria provvisoria stilata in un precedente concorso, prevedendosi comunque la necessità di procedere al previsto accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale dei candidati mediante le ulteriori e consuete prove all'uopo programmate.

In tale contesto, il richiamo operato dal legislatore ai nuovi requisiti per l'ammissione ai concorsi per la Polizia di Stato – nel frattempo introdotti ad opera del d.lgs. n. 95/2017, che ha in tal senso modificato l'art. 6 del d.P.R. n. 335/1982, cui è stata data poi attuazione con decreto del Ministro dell'interno n. 103/2018 – appare coerente, trattandosi, come detto, di una nuova procedura concorsuale indetta successivamente all'introduzione di tali modifiche.

L'amministrazione, sotto altro aspetto, tenuto conto del vincolo normativamente imposto dal richiamato art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018 e considerato che detti requisiti di ammissione erano stati precedentemente modificati per effetto del d.lgs. n. 95/2017, non avrebbe potuto disporre altrimenti. Ciò, giova ribadire, nel presupposto che quella in esame integra una nuova e distinta procedura concorsuale rispetto a quella originaria, già perfezionata con l'approvazione della graduatoria di merito.

In altri termini, la Sezione ritiene di dover evidenziare che i due concorsi – indetti, rispettivamente, con decreti del 18 maggio e del 13 marzo – siano da considerare autonomi e che tale autonomia non viene meno per effetto dell'utilizzo della graduatoria relativa al concorso ormai esaurito.

Così inquadrata la fattispecie, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa – per cui le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando e le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella *lex specialis*, non modificano, di regola, i concorsi già banditi “a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse” (Consiglio di Stato, ad. plen., 24/05/2011, n. 9; Sez. IV, 24 agosto 2009, n. 5032; 6 luglio 2004 n. 5018; Sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2909) – non può trovare applicazione, trattandosi di una nuova, e distinta, procedura di assunzione svolta con modalità semplificate.

Né in senso diverso può concludersi quanto al rispetto dei principi sui limiti di età nell'accesso ai concorsi pubblici. Appare del tutto comprensibile e condivisibile che nelle procedure di assunzione, nel caso di specie, in una forza di polizia, il legislatore individui dei limiti massimi di età in ragione della peculiarità dell'attività addestrativa e, in seguito, operativa che i candidati selezionati saranno chiamati a svolgere. Detta previsione, quindi, non può essere considerata discriminatoria.

In conclusione, la Sezione ritiene che l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati non possa essere accolta.

Per la decisione nel merito, occorre che sia garantita la conoscenza del presente ricorso a tutti i controinteressati. All'uopo, in considerazione del numero elevato dei controinteressati, la Sezione stabilisce che la notifica ai predetti controinteressati possa essere compiuta, a cura di parte ricorrente, attraverso la pubblicazione, per trenta giorni, di una sintesi dei motivi di ricorso (con numero di registro generale) e di copia del presente parere in una pagina della sezione concorsi del sito web della Polizia di Stato.

Tale adempimento dovrà essere curato da parte ricorrente nel termine di quindici giorni dalla notifica, o comunicazione, del presente parere.

Occorre, inoltre, rilevare che l'art. 36 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444 prevede che “*le comunicazioni al Consiglio di Stato per averne parere, sono fatte mediante richiesta del Ministro sopra relazione del capo servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio*”.

La Sezione, pertanto, invita il Ministero dell'Interno a far pervenire con la massima sollecitudine al Consiglio di Stato la prescritta relazione, già richiesta con nota in data 17 luglio 2019. Prima dell'invio della relazione, il Ministero avrà cura di comunicarla ai ricorrenti, assegnando loro un congruo termine per le eventuali memorie. Tali memorie dovranno essere esclusivamente indirizzate, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del citato r.d. 21 aprile 1942, n. 444, all'Amministrazione la quale le farà pervenire alla Sezione unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni

P.Q.M.

esprime il parere che l'istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati debba essere respinta.

Dispone, a cura di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati.

Invita il Ministero dell'interno all'adempimento istruttorio di competenza nei termini di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Saverio CapolupoIL PRESIDENTE F/F  
Vincenzo NeriIL SEGRETARIO  
Giuseppe Testa